COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SETTORE ECOLOGIA
26016 - P.zza XXV Aprile 2 - Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196
Tel. 0373/988154 – Fax 0373/ 980634
e-mail ordinaria: ufficioecologia@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.cr.it

REGOLAMENTO

AREE SGAMBAMENTO CANI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 28.10.2017

COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SERVIZIO ECOLOGIA
26016 - P.zza XXV Aprile 2 - Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196
Tel. 0373/988154 – Fax 0373/ 980634
e-mail ordinaria: ufficioecologia@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.cr.it

DISPOSIZIONI E NORME DI CONDOTTA PER LE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Disposizioni e norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali. Tali aree sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art.1 DEFINIZIONI

1 - Viene definita area di sgambamento per cani un'area verde pubblica, individuata dalla Giunta Comunale, recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nelle linee guida di seguito riportate.

2 - Per possessore e/o accompagnatore si intende persona fisica di maggiore età, che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un'area di sgambatura per cani e alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Le presenti linee guida si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e fruitori delle medesime, le quali verranno individuate dall'Amministrazione Comunale tra le aree verdi comunali ritenute idonee per tale utilizzo, a seguito di adeguata attrezzatura delle stesse.

Art.3 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

1 – L'area è dedicata a cani che vengono lasciati liberi in grado di convivere con altri cani. Al momento dell'ingresso l'accompagnatore verifica, prima di liberarlo, la compatibilità del proprio cane con gli altri occupanti.

2 – Se l'area è già' occupata da altri utenti, i proprietari / accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e ponendo la massima attenzione affinché non si verifichino incompatibilità fra i vari cani presenti.

3 – I possessori / accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

4 - Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani

5 –L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di "**il numero massimo è riportato all'ingresso dell'area**" ed è stabilito con la delibera di istituzione dell'area stessa. Inoltre ad essere valutato da parte dei proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SERVIZIO ECOLOGIA
26016 - P.zza XXV Aprile 2 - Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196
Tel. 0373/988154 – Fax 0373/ 980634
e-mail ordinaria: ufficioecologia@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.cr.it

6 –Su tutta l'area è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia).

7 – Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente.

8 – È vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore, ai cani malati e/o convalescenti e ai cuccioli di età inferiore ai tre mesi.

9 – È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

10 – A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori / accompagnatori dei cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
c) ripristinare l'area nel caso che il proprio cane abbia creato buche.

11 – È fatto obbligo di introdurre nelle aree solo cani microchippati e vaccinati.

12 – Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani a piante, animali, attrezzature e persone è a carico dei rispettivi proprietari / accompagnatori.

13 – È vietato introdurre cicli e motocicli.

14 - Il proprietario / accompagnatore dovrà evitare che il proprio cane abbai insistentemente onde evitare disturbo alle abitazioni vicine, negli orari di rispetto della quiete pubblica.

15 – È vietato portare e lanciare oggetti da riporto all'interno dell'area.

Art.4 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

1 - Il Comune provvederà, periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità o l'urgenza, alla pulizia, allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art.5 - APERTURA DELL'AREA

1 - L'area sgambamento cani è aperta 24 h su 24; tuttavia il Comune può prevederne la chiusura per interventi di diversa natura.

Art.6 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1 - La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale e altre forze di Polizia. Gli agenti di Polizia Locale possono periodicamente effettuare controlli su quanto indicato al punto 11 dell'Art. N. 3. Il personale del servizio veterinario può' svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SERVIZIO ECOLOGIA
26016 - P.zza XXV Aprile 2 - Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196
Tel. 0373/988154 – Fax 0373/ 980634
e-mail ordinaria: ufficioecologia@comune.spinodadda.cr.it
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it
Sito internet: www.comune.spinodadda.cr.it

Art.7 – SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 N. 267.

Al riguardo, si applica la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, N. 689.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni sopra elencate e qualora si configurino ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste per legge.